



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

nella composizione del giudice designato, dott.ssa Mariagrazia Balletti, sciogliendo la riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sequestro giudiziario *ante causam* n. 8847 /2016 di RG;
promosso da
Cusinato Maria Luisa, Cusinato Pierangelo, Luison Liliana rappresentati e difesi dagli
avvocati Federico Casa e Fabio Sebastiano

CONTRO

Borsato Sergio, Borsato Valentina, Immobiliare Veneta srl contumaci
Bassano Banca – Credito Cooperativo Di Romano e Santa Caterina con l'avv. Solinas

Con ricorso ex art. 670 c.p.c., i ricorrenti rilevavano che:

- Si sono occupati dal 1964 dello smaltimento di materiali ferrosi nell'ambito dell'azienda di famiglia poi denominata Raccolta Veneta srl.; nel 1996 hanno costituito Immobiliare Veneta srl, società proprietaria di immobili per importi ingenti e gestita fino al 2015 dalla sig.ra Cusinato Maria Luisa, mentre le partecipazioni sociali erano al 100% in capo ai ricorrenti attraverso Advisory Fiduciaria srl, unico socio di Immobiliare Veneta e proprietaria al 100% delle partecipazioni sociali per conto dei ricorrenti
- Nel 2015 Raccolta Veneta è entrata in crisi fino al fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Treviso n. 129/2016 emessa il 31.5.2016



- Circa un anno prima del fallimento, atteso lo stato di crisi della società, si erano rivolti al sig. Borsato Sergio al fine di essere aiutati a superare le difficoltà finanziarie, confidando nelle sue relazioni personali
- Questi avrebbe loro consigliato loro una operazione complessa: Immobiliare Veneta avrebbe chiesto un importante finanziamento presso un istituto di credito svizzero e una volta ottenuto lo avrebbe impiegato per risanare Raccolta Veneta, previa intestazione delle quote di partecipazione di Immobiliare Veneta al sig. Borsato, che ne sarebbe divenuto amministratore, a fronte del corrispettivo di € 285.000 che il Borsato avrebbe dovuto pagare in tre rate annuali, stima effettuata sulla base di valori contabili estremamente ridotti rispetto al valore effettivo
- Effettuata la cessione di quote, il Borsato negava ogni accordo in ordine alla richiesta di finanziamento; proponeva invece a sua volta di richiedere un finanziamento alla UBS e accendere presso Bassano Banca un mutuo ipotecario sugli immobili di Immobiliare Veneta in modo da utilizzare la liquidità fornita dalla banca per tacitare i creditori di Raccolta Veneta
- Bassano Banca, come condizione di erogazione del mutuo, chiese che venisse definita la posizione debitoria di Raccolta Veneta, che aveva con la banca un debito di € 400.000 e un contenzioso per anatocismo e usura
- Il sig. Borsato convinse, quindi, i ricorrenti a transigere con la banca, in pagamento del residuo debito, la cessione del credito che i ricorrenti vantavano con il Borsato di € 285.000, prezzo della cessione delle quote della società
- Il Borsato diveniva così debitore, a titolo personale, della banca che accese un mutuo ipotecario con Immobiliare Veneta di € 480.000, di cui € 285.000 utilizzati per estinguere il debito con la banca
- Il Borsato ha quindi ingannato i ricorrenti facendosi intestare le quote della società per un prezzo irrisorio poi pagato a spese della stessa società Immobiliare Veneta

Rilevavano la sussistenza di *fumus boni iuris* per la concessione del sequestro giudiziario di quote e per la nomina di un custode, sul presupposto che il negozio di cessione di quote è simulato, stipulato solo al fine di far apparire il sig. Borsato come uomo di paglia, è soggetto a rescissione avendolo i ricorrenti stipulato in stato di bisogno dato dall'imminente fallimento della società di famiglia, è annullabile per dolo



essendo stato stipulato per effetto dell'inganno del sig. Borsato che aveva loro promesso che avrebbe richiesto un finanziamento per risanare Raccolta Veneta e evitare il fallimento. Peraltro, erano convinti di aver concluso una intestazione fittizia di quote .

A dimostrazione del dolo la sproporzione tra il valore delle quote indicato nel contratto di cessione e il valore reale del patrimonio immobiliare della società .

Bassano Banca avrebbe poi ottenuto un ingiusto vantaggio dalla operazione di mutuo, costringendo i ricorrenti ad estinguere il debito chirografario di Raccolta Veneta iscrivendo un credito ipotecario, creando loro così un ulteriore danno, dal momento che la banca sapeva che il mutuo sarebbe stato utilizzato per pagare il prezzo della cessione di quote al Borsato.

In ordine al periculum in mora, evidenziavano la necessità della nomina di un custode per l'amministrazione della società , ora amministrata dalla figlia del Borsato per il rischio di atti dispositivi del compendio immobiliare da parte del Borsato.

Si costituiva solo la Banca contestando le deduzioni avversarie nei suoi riguardi ed evidenziando che i ricorrenti non hanno formulato domande nei suoi confronti. Evidenziava che i ricorrenti e il sig. Borsato si sono presentati spontaneamente alla banca, assumendo di voler risolvere i problemi di Raccolta Veneta, peraltro la società ed i garanti dapprima presentando portafoglio inesistente su società collegata e successivamente ipotizzando operazioni immobiliari inattuabili; poi facevano intendere di possedere alcune partecipazioni in società estera proprietaria di alcuni immobili e di essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni cedendo tali partecipazioni. Infine instauravano un giudizio nei confronti della banca, che si vide costretta a ricorrere a procedure monitorie . La convenuta, quindi, lamentava la propria estraneità ai fatti e alle vicende narrate dai ricorrenti. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito, evidenziava che i ricorrenti non hanno formulato domande nei confronti dell'istituto e chiedeva la rifusione delle spese di lite .

* * *

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Invero, la articolata narrazione dei ricorrenti in ordine alla cessione delle quote non presenta adeguati riscontri probatori. Invero, la cessione di quote è avvenuta davanti al notaio, sulla base di uno stato patrimoniale sottoscritto dagli stessi ricorrenti (doc. 5 all.1).



Unico elemento posto a conforto del *fumus boni iuris* è dato dalla sproporzione tra tale stato patrimoniale al 4.10.2015 rispetto al valore del patrimonio immobiliare fatti stimare da un perito, successivamente il 4.8.2016 .

La causa di merito, instauranda dai ricorrenti che hanno chiesto il sequestro delle quote cedute, attiene alla validità ed efficacia del contratto di compravendita, ritenendolo in primis negozio simulato, ovvero rescindibile ovvero annullabile per dolo .

A parte la narrazione dei ricorrenti - allo stato - non vi sono evidenze probatorie della simulazione, del dolo, mentre anche per la rescissione ex art. 1447 c.c. sfugge la necessità dei ricorrenti di ricorrere al Borsato per porre in essere la complicata operazione indicata “al fine di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” se - come hanno riferito i ricorrenti - si trovavano nelle condizioni di titolarità dell’intera partecipazione sociale di una società attiva e avente un ingentissimo patrimonio immobiliare. Non si comprende quindi l’esigenza da parte degli stessi di rivolgersi al Borsato per ottenere un finanziamento da un istituto di credito svizzero, pur avendo la piena titolarità di un patrimonio immobiliare ritenuto di vastissime proporzioni, né peraltro di cedergli l’intera partecipazione sociale.

Si aggiunga che l’operazione ipotizzata dai ricorrenti (e non andata a buon fine) di cessione fittizia di quote (ad un prezzo ritenuto irrisorio dai ricorrenti, che pure hanno dichiarato essere il valore reale davanti al notaio), al fine di investire una “testa di paglia” per poi, una volta ottenuto il finanziamento attraverso l’ausilio di un istituto di credito svizzero, girarlo ad altra società in perdita, per poi pagare i creditori più insistenti di questa (e gli altri ?) non brilla certo per trasparenza, sia sotto il profilo fiscale, che del rispetto della par condicio creditorum.

Né la mancata riuscita dell’operazione appare circostanza meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, né appare giustificato il richiamo alla buona fede contrattuale, sul presupposto che l’acquirente, una volta divenuto titolare delle intera partecipazione sociale abbia negato eventuali ulteriori accordi non emersi in sede di contrattazione scritta.

Nei confronti della Banca resistente la vicenda narrata appare ancora più nebulosa e comunque non vi sono domande nei suoi confronti.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia , dell’attività difensiva espletata , della complessità della causa.



P Q M

Rigetta il ricorso

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute da Bassano Banca che liquida in complessivi € 2.200 per compensi, oltre spese generali, (15%) iva e cpa
Si comunichi.

Venezia 3.10.2016

Il Giudice

dr.ssa Mariagrazia Balletti

www.osservatoriodirittoimpresa.it

